



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 23

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Speranzon

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2020.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

Relazione:

Il progetto di legge interviene, anche alla luce degli esiti applicativi della disciplina come vigente, ad introdurre ulteriori e puntuali modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 in tema di criteri di riparto ed utilizzo delle spese per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari.

Quanto sopra fermo restando sia il rispetto del tetto massimo di spesa stabilito in materia di spesa di personale in generale dalla legislazione nazionale vigente, sia il rispetto del tetto di spesa regionale definito in applicazione dei vincoli e dei limiti di cui al decreto legge n. 174 del 2012, convertito, per il personale delle strutture di supporto ai gruppi consiliari (limiti non disponibili in capo al legislatore regionale), sia configurando una nuova soluzione di declinazione del principio statutario di adeguatezza delle risorse.

Si intende, in particolare, e con efficacia alla data di entrata in vigore della legge:

a) rimettere nella disponibilità del Gruppo e quindi del suo Presidente la determinazione in ordine alle soluzioni di utilizzo della quota di risorse assegnate per la stipula di contratti di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo e ciò al solo fine di consentirne, ove ritenuto funzionale alle scelte organizzative del Gruppo, l'utilizzo a titolo di spesa per personale dipendente; solo in funzione di tale esigenza e nei limiti sopra indicati, viene riconosciuta, in capo ad ogni Gruppo che lo richieda e nei limiti delle risorse disponibili in capo al Gruppo medesimo, la possibilità di operare una restituzione al Consiglio regionale delle somme ricevute dal Gruppo per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro occasionale o coordinato e continuativo di cui all'articolo 52 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Quindi con le somme restituite al Consiglio regionale del Veneto potranno essere finanziati rapporti di lavoro dipendente a favore del Gruppo consiliare, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale dipendente, compresi quelli attinenti alla spesa annua massima.

b) nell'ambito delle risorse assegnate al Gruppo, riconoscere al Responsabile del gruppo composto da almeno 15 consiglieri ovvero al Responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno due gruppi con almeno 11 consiglieri complessivamente, a fronte della oggettiva maggiore complessità ed articolazione delle relative attribuzioni e responsabilità, un trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici dei dirigenti capi servizio, a valere sulle risorse nella disponibilità del Gruppo medesimo.

Inoltre si intende altresì rimettere nella disponibilità del Gruppo e quindi del suo Presidente, ove ritenuto funzionale alle scelte organizzative del gruppo, il pieno utilizzo della quota di risorse rese disponibili con deliberazione dell'Ufficio di presidenza a titolo di spesa per personale con contratti a tempo determinato; solo in funzione di tale esigenza e nei limiti sopra indicati, viene riconosciuta la possibilità di chiedere all'Ufficio di presidenza l'assunzione con una percentuale ridotta dell'orario di lavoro e del relativo trattamento economico del responsabile

del Gruppo consiliare, individuato, conseguentemente, fra dipendenti della Regione e degli enti regionali.

La relativa disposizione assume efficacia, limitata alla legislatura in corso e ai gruppi consiliari composti da 4 e 5 consiglieri, risultando funzionale e connessa alla specificità dell'assetto dei gruppi, relativo numero e rispettiva numerosità, della corrente legislatura e non incide sugli eventuali rapporti di lavoro di responsabile di gruppo già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa.

Si intende altresì proseguire in un percorso di individuazione delle soluzioni funzionali alla più equa ripartizione del budget per le spese del personale dei Gruppi consiliari fra i Gruppi medesimi, rafforzando il criterio di proporzionalità tra il numero dei consiglieri aderenti al Gruppo consiliare e le risorse spettanti; quanto sopra, si ritiene, comunque garantendo il rispetto del criterio, di rango statutario, ed in quanto tale destinato a permeare la legislazione di settore, di adeguatezza delle risorse da assegnare ai gruppi consiliari (articolo 42 comma 3 dello Statuto ai sensi del quale "L'Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale") ma declinando tale criterio, al fine della salvaguardia di un principio di uguaglianza, che impone la definizione di discipline differenziate per le diverse situazioni secondo un parametro di ragionevolezza, il che si traduce nella individuazione di criteri di assegnazione di risorse fra gruppi di diversa consistenza secondo soluzioni di proporzionalità non pura ma corretta, al fine di garantire adeguate risorse anche ai gruppi di minore consistenza, ma non in misura tale da anche solo potenzialmente pregiudicare la possibilità di adeguato esercizio delle funzioni istituzionali spettanti ai gruppi di maggior numerosità.

Tale disciplina viene delineata a valere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, operando in costanza della attuale legislatura solo la disposizione transitoria volta a rendere non influente sotto il profilo della dotazione delle risorse assegnate ai gruppi, nei soli confronti dei gruppi non coinvolti, la dinamica della vita politica che si traduce in mutamenti nella composizione dei gruppi consiliari che incidono sulla loro numerosità complessiva.

Completano l'articolato la clausola di neutralità finanziaria, stante il rispetto dei vincoli di spesa, la norma di decorrenza di effetti delle modifiche a regime alla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, e per le disposizioni la cui operatività è richiesta già per la legislatura in essere, la previsione di immediata entrata in vigore.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

**Art. 1 – Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.**

1. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53;

2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.”

2. La Tabella 4 di cui all’allegato B è sostituita con la seguente:

Tabella 4 (articolo 47)

Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi consiliari

numero consiglieri componenti il gruppo	Responsabile (art. 51, comma 1)	D1	C1	B1	totali
da 1 a 2	1		1		2
da 3	1		1	1	3
da 4 a 5	1	2	2	1	6
da 6 a 7	1	3	4	1	9
da 8 a 10	1	4	4	1	10
da 11 a 14	2	6	4	1	13
da 15 a 20	2	6	6	3	17
oltre 20	2	7	7	3	19

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale”.**

1. Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al 60 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai gruppi composti da almeno tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale”.

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:

“8 ter. Fermi restando i limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, nonché i vincoli di legge, il

gruppo consiliare può rimettere nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento dei propri rapporti di lavoro di cui al presente articolo, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 52 e non spese”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.53 “Autonomia del Consiglio regionale”

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunta la seguente frase: *“Nei gruppi composti da almeno 15 consiglieri il trattamento economico del responsabile della segreteria, per la durata dell'incarico, è elevato ad un ammontare pari a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 43; la disposizione si applica altresì al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno due gruppi con almeno 11 consiglieri complessivamente”.*

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:

“4 ter. Per i gruppi consiliari composti da 4 e da 5 consiglieri il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 53 del responsabile del gruppo consiliare individuato fra personale proveniente da ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, può essere ridefinito, su richiesta del Presidente del gruppo e con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro, nella sola misura necessaria, e comunque non inferiore all'80 per cento, a consentire il pieno utilizzo della quota di risorse di spesa di personale assegnata per il personale a tempo determinato e ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B”.

3. Le disposizioni di cui al comma 4 ter dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 come inserito dal comma 2 del presente articolo, operano per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non si applicano ai rapporti di lavoro del responsabile di Gruppo consiliare il cui contratto risulta già sottoscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 comma 1 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e del comma 3 dell'articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all'uopo dall'Ufficio di presidenza fermo restando l'ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi.

Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.....	3
Art. 3 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.53 “Autonomia del Consiglio regionale”.....	4
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 5 - Decorrenza di effetti.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore.	5